



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 14/2022 DEL 4 APRILE 2022:

- DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DELL'AMMINISTRATORE:
SI APPLICA L'ART. 1394 C.C.
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRIVO DI DELEGHE: RISCHIO DI
RISPONDERE DEL REATO PER TUTTI I CONSIGLIERI
- L'ONERE DI INTRODURRE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
SPETTA ALLA PARTE APPELLANTE
- SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 295 C.P.C.



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER DEL 4 APRILE 2022

DIRITTO SOCIETARIO

DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DELL'AMMINISTRATORE: SI APPLICA L'ART. 1394 C.C.

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in materia di conflitto di interessi relativo all'amministratore di una società. Qualora quest'ultimo ponga in essere, in nome della società, un atto o un negozio nei confronti di un terzo, ancorché rientrante nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il conflitto di interessi non può essere regolato dall'art. 2391 c.c., in quanto nelle fattispecie regolate da questa norma il conflitto emerge in sede deliberativa, e quindi *«in un momento anteriore a quello in cui l'atto viene posto in essere, in nome della società, nei confronti del terzo, e tocca, pertanto, l'esercizio [...] del potere di gestione, il cui esercizio [...] si estrinseca in deliberazioni collegiali»*. Il conflitto di interessi sarà invece regolato dall'art. 1394 c.c., il quale impone di accertare l'esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare *«in modo non astratto o ipotetico, ma tenendo conto dell'idoneità del singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione [...] dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro»*.

[Cass. Civ., Sez. II, 5 gennaio 2022, n. 255.](#)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRIVO DI DELEGHE: RISCHIO DI RISPONDERE DEL REATO PER TUTTI I CONSIGLIERI

In assenza di deleghe specifiche ai membri del Consiglio di Amministrazione rischiano di rispondere del reato tributario tutti i consiglieri: tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11087 e la sentenza n. 11086, ricordando che i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2392 c.c., sono solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto. Nello specifico, in tutti i casi in cui il Consiglio di Amministrazione operi senza deleghe, rispondono degli eventuali illeciti tutti i componenti del Consiglio con responsabilità solidale, salvo il dissenso esternato; al contrario, in caso di



MN TAX & LEGAL

specifiche attribuzioni a determinati componenti del Consiglio, questi rispondono di quanto compiuto. La Suprema Corte aggiunge inoltre che, a seguito dell'inserimento dei delitti tributari nei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la confisca per equivalente per tali illeciti riguarderà anche la società e non solo gli amministratori.

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

L'ONERE DI INTRODURRE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SPETTA ALLA PARTE APPELLANTE

La Corte d'appello di Napoli, con tre sentenze – n. 360 del 31 gennaio 2022, n. 420 e 421 del 2 febbraio 2022 – ha richiamato il principio enunciato dalla sentenza 19596 della Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui l'onere di introdurre il procedimento di mediazione spetta al creditore opposto. Secondo la Corte d'appello, sentenza n. 420, poiché «*la domanda proposta è quella di impugnazione della sentenza*» di primo grado, questo onere «*non può non gravare sulla parte che agisce e, quindi, sulla parte appellante*». La condizione di procedibilità deve essere quindi assolta da chi ha introdotto la domanda in appello, dato che l'improcedibilità provocherebbe la stabilizzazione della sentenza di primo grado nonostante «*la procedura di mediazione in appello non integri una automatica condizione di procedibilità, ma una facoltà del giudice di creare tale condizione*». Infine, non è possibile sanare il mancato tentativo di mediazione dopo l'udienza fissata per la verifica ed è necessaria la partecipazione personale delle parti, che può essere delegata solamente mediante una specifica procura sostanziale.

SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 295 C.P.C.

Tra un'azione di responsabilità esercitata dalla società nei confronti di un ex amministratore e un'azione esperita dallo stesso amministratore nei confronti di un socio, per inadempimento di un patto parasociale e di un accordo di manleva, è imposta la sospensione del secondo processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

In ragione della stretta pregiudizialità e del rapporto di connessione tra le due azioni esperite, il giudice adito per il secondo processo dovrà attendere di conoscere gli esiti dell'azione di responsabilità esercitata dalla società nei confronti di un ex amministratore.



MN TAX & LEGAL

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL

Via del Vecchio Politecnico 7 - 20121 Milano
Tel. +39 02 36723404 - Fax +39 02 36723429
Codice Fiscale e Partita IVA: 08837650962